

COMUNE DI LUGO
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina
dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande”

Criteria di programmazione

Indice

Capo I

Ambito di applicazione dei criteri di programmazione e ripartizione del territorio comunale

- Art. 1 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge*
- Art. 2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione in attuazione delle direttive regionali*
- Art. 3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri in attuazione della programmazione comunale*
- Art. 4 Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione*
- Art. 5 Ripartizione del territorio comunale*

Capo II

Definizione dei parametri

- Art. 6 Definizione del numero di nuove aperture*
- Art. 7 Criteri di graduazione temporale*

Capo III

Disciplina dei trasferimenti di sede

- Art. 8 Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione*
- Art. 9 Attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione*
- Art. 10 Attività di somministrazione esistenti*

Capo IV

Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie

- Art. 11 Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione*

Capo V

Somministrazione e attività artigianali

- Art. 12 Assoggettabilità delle attività artigianali produttrici di generi alimentari*

Capo VI

Disposizioni finali

- Art. 13 Disposizioni finali*
- Art. 14 Validità dei criteri*

Capo I

Ambito di applicazione dei criteri di programmazione e ripartizione del territorio comunale

Art. 1

Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge

1. I criteri di programmazione non si applicano all'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, con le seguenti ulteriori specificazioni:

a) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. f)

Sono incluse le attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003, svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

b) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. g)

Sono incluse le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito delle strutture alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 ed il cui esercizio è compatibile con la specifica tipologia ricettiva.

2. Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2003, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre:

a) all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, comma 6, della legge regionale n. 14 del 2003;

b) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, del d.p.r. n. 4 aprile 2001, n. 235;

c) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di bed & breakfast, semprechè limitata alla prima colazione e pertanto, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004.

Art. 2

Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione in attuazione delle direttive regionali

1. In attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2209 del 10 novembre 2004, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre, all'apertura di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nell'ambito:

a) di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14;

b) delle grandi strutture di vendita alle quali è formalmente riconosciuta la tipologia di "centri commerciali" di cui al punto 1.7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

c) di "centri polifunzionali" ai sensi del decreto Bersani, della legge regionale di attuazione e dei criteri che l'Amministrazione comunale individuerà in materia di polifunzionali, nelle località e frazioni del territorio sprovvisti del servizio.

Art. 3

Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri in attuazione della programmazione comunale

1. E' esclusa dall'applicazione dei criteri di programmazione l'apertura di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicate nel centro urbano di Lugo, così come definito all'art. 5 comma 2 dei presenti criteri. Tuttavia il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, previo parere della commissione tecnica di cui al successivo comma 3, all'approvazione della Giunta Comunale di un progetto d'impresa che contenga gli elementi ed i vincoli così come definiti nell'allegato ai presenti criteri.

2. Gli elementi essenziali del progetto approvato dalla Giunta Comunale e la titolarità della proprietà e della gestione non sono modificabili nei primi 24 mesi dall'avvio dell'attività.

3. La commissione, che esprime un parere tecnico-consultivo sui progetti imprenditoriali, è nominata dal Sindaco ed è composta da 7 membri così individuati:

n. 2 tecnici dipendenti dell'Amministrazione comunale;

n. 2 tecnici rappresentanti delle locali associazioni di categoria del settore;

n. 1 tecnico su proposta delle associazioni di categoria degli artigiani;

n. 1 rappresentante delle locali associazioni dei consumatori;

il Presidente (o suo delegato) del Consiglio di circoscrizione competente per territorio di ubicazione dell'esercizio per il quale è stato presentato il progetto.

4. La commissione opera legittimamente con la presenza di almeno 5 membri e resta in carica per l'intera durata di vigenza dei presenti criteri. L'attività di segreteria è svolta dall'Ufficio comunale competente per materia.

Art. 4

Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 e fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003.

2. E' altresì assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvenga:

a) nell'ambito dei complessi turistici rurali di cui al Titolo II della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26;

b) nell'ambito dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni cui all'art. 3, comma 5, del d.p.r. n. 235 del 2001.

Art. 5

Ripartizione del territorio comunale

1. Ai fini della programmazione delle attività di somministrazione, il territorio comunale è ripartito in 2 zone e precisamente:

1. LUGO – CENTRO URBANO (ZONA A)

2. AREA EXTRAURBANA E FORESE (ZONA B).

2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, s'intende per:

LUGO – CENTRO URBANO (ZONA A) la zona compresa nel perimetro costituito dalle seguenti strade (da est a nord in senso orario): via di Giù (incrocio via Piratello), viale Masi, viale de Pinedo; viale Oriani, via Circondario Sud, via Circondario Ponente, via De Brozzi (fino all'incrocio con via Cardinal Bertazzoli), via Cardinal Bertazzoli, via Piratello (fino all'incrocio con via di Giù).

AREA EXTRAURBANA E FORESE (ZONA B): la restante parte di territorio comunale, escluso quello della ZONA A.

Capo II

Definizione dei parametri

Art. 6

Definizione del numero di nuove aperture

1. L'attivazione di nuovi esercizi, in quanto assoggettabile ai criteri di programmazione, avviene sulla base del numero di autorizzazioni disponibili secondo il seguente schema:

a) n. 5 autorizzazioni riservate agli esercizi pubblici da attivarsi nella ZONA B di cui al precedente art. 5;

b) n. 2 autorizzazione riservata a circolo privato di cui all'art. 1, comma 2, lett. b);

c) n. 2 autorizzazioni riservate ai circoli privati di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), già autorizzati all'esercizio della somministrazione a favore dei propri soci all'entrata in vigore dei presenti criteri, i quali intendano usufruire della possibilità di convertire la propria attività in esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) n. 1 autorizzazioni riservate a distributori di carburante, nuovi o ristrutturati (esiti della precedente programmazione);

e) n. 1 autorizzazione riservata al comparto "Centro Merci Intermodale" (esiti della precedente programmazione).

2. Il numero di autorizzazioni prefissato al comma 1 è valido per l'intero periodo di vigenza dei presenti criteri e prescinde da eventuali cessazioni di attività, decadenze o revoche di autorizzazione, riferibili ad esercizi di somministrazione originariamente attivati prima dell'entrata in vigore degli stessi.

3. Nel caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca di autorizzazioni riferibili ad esercizi autorizzati mediante ricorso ai parametri di cui al comma 1, si procede al reintegro delle relative disponibilità.

4. Sono fatti salvi, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lett. a), i criteri di graduazione temporale di cui al successivo art. 7.

Art. 7

Criteri di graduazione temporale

1. La disponibilità delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) è graduato in relazione al fattore tempo, così come di seguito indicato:

ANNO 2006 – n. 2 autorizzazioni.

ANNO 2007 – n. 2 autorizzazioni.

ANNO 2008 – n. 1 autorizzazione.

2. Nessun criterio di graduazione è stabilito per le disponibilità previste dall'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), e).

Capo III

Disciplina dei trasferimenti di sede

Art. 8

Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione è autorizzato sulla base degli stessi requisiti e presupposti che determinano, per le attività medesime, il rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura.

2. Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione autorizzate ai sensi dell'art. 3 del presente provvedimento è ammissibile esclusivamente all'interno della stessa zona e trascorsi almeno due anni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9

Attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività soggette all'applicazione dei criteri di programmazione e di cui all'art 6, comma 1, lettera a) è autorizzato esclusivamente nell'ambito della ZONA B.
2. Il trasferimento delle attività soggette all'applicazione dei criteri di programmazione e di cui all'art 6, comma 1, lettera b), c) e d) è autorizzato in maniera congiunta e contestuale con il trasferimento della sede del circolo privato o del distributore di carburante cui la somministrazione è annessa.
3. Il trasferimento di sede delle attività soggette all'applicazione dei criteri di programmazione e di cui all'art 6, comma 1, lettera e) è autorizzato esclusivamente nell'ambito del comparto "Centro Merci Intermodale".
4. Il trasferimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitato presso:
 - a) i complessi turistici rurali di cui all'art. 5, comma 2, lett. a);
 - b) i circoli privati di cui all'art 5, comma 2, lett. b);è autorizzato congiuntamente all'attività cui la somministrazione è annessa.

Art. 10

Attività di somministrazione esistenti

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, già autorizzati all'entrata in vigore dei presenti criteri, è ammesso, per le attività ubicate nella zona A, nell'intero territorio comunale e per le attività ubicate nella zona B esclusivamente all'interno della zona di riferimento.

Capo IV

Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie

Art. 11

Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto a criteri di programmazione.
2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla legge regionale n. 14 del 2003, limiti di "superficie minima" degli esercizi.

Capo V

Somministrazione e attività artigianali

Art. 12

Assoggettabilità delle attività artigianali produttrici di generi alimentari

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, che consentono alle imprese artigiane, in quanto tali, di effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di propria produzione, se strumentale ed accessoria all'esercizio dell'attività.
2. Le imprese artigiane e più in generale le aziende produttrici di generi alimentari possono apprestare, a disposizione della clientela, sedie, tavoli, panche, sgabelli e mensole, alle seguenti condizioni che garantiscono il carattere strumentale ed accessorio della somministrazione dei propri prodotti rispetto all'esercizio dell'attività principale di produzione:
 - o sia escluso il servizio ai tavoli;
 - o il prezzo dei prodotti non deve variare nel caso in cui vengano consumati ai tavoli;

- o lo spazio dedicato sia quantificato nel 50% della superficie destinata a ricevere il pubblico con un massimo di mq. 9.

3. L'esercizio dell'attività di somministrazione, oltre i limiti di cui ai commi 1 e 2, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 2003 ed ai presenti criteri di programmazione.

Capo VI **Disposizioni finali**

Art. 13 *Disposizioni finali*

1. E' integralmente fatta salva l'applicabilità delle disposizioni contenute nei documenti disciplinanti le norme sul procedimento e l'utilizzo di aree pubbliche da parte dei pubblici esercizi di somministrazione, così come approvate con appositi provvedimenti.

Art. 14 *Validità dei criteri*

1. La validità dei presenti criteri è fissata, tendenzialmente, al 31.12.2010 e comunque fino all'approvazione di nuovi criteri in materia.

2. L'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria del settore, può valutare la necessità di un eventuale adeguamento del contingente di autorizzazioni disponibili al termine del primo triennio 2006 – 2008.

3. In parziale deroga ai commi precedenti, l'Amministrazione comunale, a seguito di verifiche annuali sul raggiungimento degli obiettivi di copertura qualitativa della rete degli esercizi di somministrazione nel centro urbano (ZONA A) e sentito il parere delle locali associazioni di categoria del commercio, può sospendere temporaneamente, per periodi determinati, la possibilità di rilasciare autorizzazioni a seguito di presentazioni di progetti ai sensi dell'art. 3 dei presenti criteri.

1. Piano di impresa o “business plan” che permetta di valutare l’idea imprenditoriale redatto secondo la seguente impostazione:
 - a) **descrizione dell’idea imprenditoriale:**
 - il progetto, i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi;
 - obbligo di apertura serale almeno fino alle ore 22.00;
 - b) **il piano tecnico operativo:**
 - **l’impresa:** la localizzazione, il dimensionamento e l’organizzazione del punto di somministrazione;
 - **la struttura organizzativa:** la forma societaria, i soci, i collaboratori, il personale dipendente;
 - c) **il piano di marketing:**
 - **il mercato:** descrizione, dimensione, clientela, prospettive di sviluppo;
 - **la concorrenza:** analisi dei principali concorrenti, analisi della strategia di ingresso nel settore;
 - **l’offerta:** il prezzo, la distribuzione, gli strumenti di marketing;
 - **la strategia di comunicazione,** con una relazione dettagliata dei progetti finalizzati all’attività di promozione e incentivazione turistica;
 - d) **il piano economico finanziario:**
 - *le previsioni economiche e finanziarie;*
 - *il conto economico di previsione, gli investimenti, il fabbisogno finanziario, la ricerca delle fonti di finanziamento.*
2. Progetto relativo al recupero e/o ristrutturazione dell’immobile nel quale si intende attivare l’attività di somministrazione alimenti e bevande. Il progetto non dovrà necessariamente essere redatto nelle forme previste dalla normativa edilizia vigente, dovrà tuttavia contenere tutti i dati che consentano di individuare i lavori da realizzare e una visione prospettiva futura del locale. Dovrà essere prodotta una planimetria che individui il locale sul territorio ed una del locale stesso ed ancora una foto esterna dell’immobile. In questa fase dovrà essere dichiarata la futura disponibilità (proprietà, affitto o altro) dell’immobile oggetto del progetto.